

**DELIBERAZIONE 17 APRILE 2014
177/2014/R/GAS**

**REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE
PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2017. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 602/2013/R/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 aprile 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 e l'Allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 268/2013/R/gas, recante l'approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: deliberazione 268/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 602/2013/R/gas) e l'Allegato A alla medesima deliberazione;
- la lettera dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (di seguito: APCE) del 27 febbraio 2014 (prot. Autorità 8012 del 19 marzo 2014).

CONSIDERATO CHE:

- al comma 7.4, dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, l'Autorità ha disposto l'obbligo per le imprese di trasporto di effettuare ogni anno l'ispezione della rete non protetta catodicamente e di quella in protezione catodica non efficace mediante "pig" (ove tecnicamente possibile) o automezzo attrezzato o a piedi;
- con la lettera del 27 febbraio 2014, l'APCE ha segnalato che l'utilizzo del "pig", come strumento per riscontrare nel breve periodo eventuali problematiche di corrosione nelle reti di trasporto del gas naturale, non risulta efficace, di fatto consigliando una frequenza di utilizzo inferiore a quella attualmente prevista dalla regolazione;

- il “pig” è un dispositivo utilizzato per verificare l’integrità delle condotte mediante il suo passaggio al loro interno;
- al punto 4, della deliberazione 602/2013/R/gas, l’Autorità ha dato mandato al Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) per l’effettuazione di una ricognizione tecnica e normativa, da concludersi entro il 30 giugno 2015, in materia di ispezionabilità delle reti di trasporto del gas naturale tramite dispositivi di tipo “pig” o di altra tecnologia;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 602/2013/R/gas è, inoltre, emersa la necessità di precisare alcuni aspetti di carattere applicativo e di rettificare alcuni errori materiali:
 - a. all’articolo 8 “Emergenze di servizio”, comma 8.7, viene fatto riferimento alle cause delle interruzioni invece che alle cause delle emergenze;
 - b. ai commi 10.1, lettera j), sub (ii) e 11.3, lettera a), sub (ii), nel conteggio della rete cui non viene applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici non deve essere ricompresa quella la cui esclusione è prevista dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;
 - c. ai commi 10.4 e 11.5 non è prevista l’informazione che una emergenza di servizio abbia determinato una interruzione del servizio;
 - d. il comma 15.1, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas dispone erroneamente l’attribuzione a cause esterne di interruzioni dovute ad emergenze di servizio, già disciplinata al comma 10.4, lettera d);
 - e. al comma 25.2, lettera e), le modalità di effettuazione della discatura non sono coerenti con quanto disposto dalla deliberazione 268/2013/R/gas, inerente l’approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas in materia di procedure per la chiusura dei punti di riconsegna;
 - f. al comma 31.1, la dicitura “quindicesimo giorno” non è coerente con quanto disciplinato dalla deliberazione 229/2012/R/gas in materia di contabilità del gas trasportato nel mese;
 - g. ai commi 35.1, 37.6, 37.7 e 38.1 è fatto erroneamente riferimento a standard generali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ridurre la frequenza minima di ispezione tramite “pig” (ove tecnicamente possibile) della rete di trasporto del gas naturale non protetta catodicamente e di quella in protezione catodica non efficace, al fine di meglio bilanciare gli oneri connessi a tale attività con i benefici attesi, secondo le migliori informazioni tecniche disponibili e nelle more del completamento del mandato conferito al CIG in materia di ispezionabilità delle reti di trasporto di gas naturale tramite “pig” o altra tecnologia;
- procedere alle precisazioni applicative e rettifiche di errori materiali di cui alle precedenti lettere

DELIBERA

1. di disporre, al comma 7.4, dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, le seguenti modifiche:
 - a. le parole “ogni anno” sono rimosse;
 - b. le parole “risultata essere non protetta catodicamente” sono sostituite dalle parole “risultato essere non protetta catodicamente, di cui al comma 10.1, lettera j), sub (ii)”;
 - c. dopo le parole “Linea Guida APCE” sono aggiunte le parole “, di cui al comma 10.1, lettera j), sub (iii)”;
 - d. alla lettera a) le parole “ (ove tecnicamente possibile)” sono sostituite dalle parole “, ove tecnicamente possibile, con frequenza minima almeno triennale”;
 - e. alla lettera b), dopo le parole “a piedi” sono aggiunte le parole “, con frequenza minima annuale, per la rete non ispezionata mediante “pig” nel medesimo anno”;
2. di disporre le precisazioni applicative e rettificare gli errori materiali di cui all'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas come di seguito specificato:
 - a. al comma 8.7 le parole “di cui al comma 15.1, lettera c)” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 10.4, lettera d), sub(iii)”;
 - b. ai commi 10.1, lettera j), sub (ii), primo alinea e 11.3, lettera a), sub (ii), primo alinea dopo le parole “rete alla quale non è stata applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici” sono aggiunte le seguenti parole “, fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE”;
 - c. al comma 10.2, lettera c) dopo le parole “non protetta catodicamente,” sono aggiunte le parole “, di cui al comma 10.1, lettera j), sub (ii)”;
 - d. al comma 10.4 è aggiunta la lettera “i) se l'emergenza ha determinato una interruzione del servizio.”;
 - e. al comma 11.5 è aggiunta la lettera “f) numero totale di emergenze che hanno determinato interruzioni del servizio.”;
 - f. al comma 11.2, lettera e) le parole “comprensiva di quella in protezione catodica non efficace e della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta off-shore le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 10.1, lettera j), sub (ii), comprensiva di quella di cui al precedente comma 10.1, lettera j), sub (iii)”;
 - g. al comma 15.1, lettera b) le parole “o emergenza come definita dall'Articolo 8, comma 8.1” sono eliminate;
 - h. al comma 25.2, lettera e), le parole “l'indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che il cliente finale rilasci la dichiarazione di messa in sicurezza degli impianti a valle del punto di riconsegna.” sono

sostituite dalle parole “l’indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al cliente finale con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni solari, rispetto alla data individuata per l’esecuzione dell’intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.”;

- i. al comma 31.1, le parole “quindicesimo giorno” sono sostituite dalle parole “ventottesimo giorno”;
 - j. ai commi 35.1, 37,6, 37,7 e 38,1 le parole “generale”, “e generali” e “o generali” sono eliminate;
3. di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, come risultante dalle modifiche disposte, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni